REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE SECONDA

così composta:
dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore
dr. Marina Tucci consigliere
dr. Mario Montanaro consigliere
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 3725 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in decisione all'udienza del giorno 17 ottobre 2022 e vertente

TRA

UNIONE DEGLI ATEI E DEGLI AGNOSTICI RAZIONALISTI – UAAR (C.F. 92051440284), con gli avvocati Francesca Leurini e Patrizio Ivo D'Andrea

PARTE APPELLANTE

E

COMUNE DI VERONA, IN PERSONA DEL SINDACO PRO TEMPORE (C.F. 00215150236), con l'avvocato Giovanni Michelon

PARTE APPELLATA

OGGETTO: riassunzione in seguito all'ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 7893/2020 del 17 aprile 2020, a seguito dell'impugnazione della sentenza del grado di appello n. 1869/2018 del 23 marzo 2018 della Corte d'Appello di Roma avente ad oggetto l'ordinanza *ex* art. 702 *bis* del Tribunale di Roma del 17 dicembre 2015. Si dà atto che la causa non riguarda la materia specializzata dell'impresa.

FATTO E DIRITTO

§ 1. — Primo grado:

- con ricorso *ex* art. 702 bis c.p.c., la UAAR ha chiesto al Tribunale di Roma di accertare il carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di Verona di autorizzare l'affissione dei propri manifesti recante la scritta "Dio" con la D barrata da una

crocetta e sotto: "*recante la scritta "10 milioni di italiani vivono bene senza D. // E quando sono discriminati c'è l'UAAR al loro fianco*";

- ha chiesto altresì di condannare il Comune al risarcimento del danno ed alla cessazione della condotta discriminatoria con pubblicazione della sentenza su quotidiani locali e nazionali;

- si è costituito in giudizio il Comune di Verona deducendo che il rifiuto non era finalizzato a discriminare l'ente, ma a far modificare la frase riportata sul manifesto, la quale era da ritenersi potenzialmente lesiva di ogni religione;

- il Tribunale ha rigettato il ricorso, avendo ritenuto che il rifiuto opposto dal Comune di Verona non aveva carattere discriminatorio, ma era volto solamente ad evitare la lesione della sensibilità religiosa in ragione della forma in cui era espresso il messaggio;

- la UAAR ha promosso giudizio d'Appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma, la quale ha confermato l'ordinanza del Tribunale;

- da ultimo, la UAAR ha adito la Corte di Cassazione con quattro motivi di ricorso;

- la Corte di Cassazione, all'esito del giudizio di legittimità, ha accolto i primi tre motivi, dichiarando assorbito il quarto e ha rinviato alla Corte di Appello di Roma per la decisione, anche sulla quantificazione delle spese del giudizio di legittimità.

§ 2. — All'esito del giudizio, la Suprema Corte ha così deciso:

«*Accoglie il primo, secondo e terzo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti; rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità*».

A fondamento della decisione, la Suprema Corte ha sancito i seguenti principi di diritto che devono essere applicati al caso in esame nel presente giudizio di rinvio:

- «*ai sensi degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l'esistenza nell'ordinamento del "principio supremo di laicità" dello Stato, nonché ai sensi dell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione*

Europea, e dell'art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente»;

- «*dal riconoscimento del diritto di "libertà di coscienza" anche agli atei o agnostici, discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost.*»;

«*il diritto di propaganda e di diffusione del proprio credo religioso non deve tradursi nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un'aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata*»;

- «*il principio della parità di trattamento, sancito dagli artt. 1 e 2 della Direttiva 78/2000 e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. 286 del 1998, impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all'altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata*».

§ 3. — Ha riassunto la causa nel grado di appello la UAAR, rassegnando le seguenti conclusioni:

«*voglia la Corte di Appello adita, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione nell'ordinanza n. 7893 del 17 aprile 2020 e in accoglimento del presente appello:*

- *accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Verona, consistente nel rifiutare l'affissione di dieci manifesti prodotti dalla UAAR recante la scritta "10 milioni di italiani vivono bene senza D. // E quando sono discriminati c'è l'UAAR al loro fianco", previ, se del caso, l'accertamento della illegittimità e/o della nullità e la disapplicazione della nota del Dirigente Settore Tributi*

Accertamento Riscossioni, datata 3 settembre 2013, prot. 24055, e del parere della Giunta del 26 agosto 2013, di cui alla nota del Sindaco del 3 settembre 2013, rep. 1754/2013;

- ordinare la cessazione della condotta discriminatoria e, per l'effetto, ordinare l'affissione dei dieci manifesti richiesta dall'UAAR in data 31 luglio 2013;

- condannare il Comune di Verona al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, determinato dalla condotta discriminatoria;

- ordinare, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del d.lgs. n. 150 2011, la pubblicazione della sentenza, a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale e/o locale.

Con vittoria di spese e compensi professionali di tutti i gradi di giudizio, compreso quello di legittimità avanti alla Corte di cassazione».

Il Comune di Verona, in persona del Sindaco rappresentante *pro tempore*, ha resistito al gravame, rassegnando le seguenti conclusioni:

«*In considerazione della peculiarità della fattispecie e della circostanza che i giudizi di merito innanzi al Tribunale ed alla corte d'Appello si sono conclusi favorevolmente per l'Amministrazione comunale, si chiede la compensazione delle spese sia con riferimento al giudizio davanti la suprema Corte di Cassazione che alla causa in riassunzione che ci occupa*».

L'appello è stato posto in decisione all'udienza del giorno 17 ottobre 2022 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.

§ 4. — Con atto di riassunzione del giudizio di appello, in conseguenza del rinvio operato dalla Suprema Corte, la UAAR ha riproposto i seguenti motivi di impugnazione già avanzati e respinti con la sentenza cassata:

«***I. Violazione o falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, degli artt. 19 e 21 Cost., e degli artt. 9 e 10 della CEDU, ratificata e resa esecutiva con la legge 5 agosto 1955, n. 848***»

Con il primo motivo, la UAAR ha censurato l'ordinanza del Tribunale nella parte in cui il Giudice di primo grado ha preso in considerazione solamente la nozione di discriminazione di cui all'art. 1 della Convenzione di New York del 7 marzo 1966, meno ampia di quella contenuta nell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del

1998, il quale vieta ogni comportamento che, *direttamente o indirettamente*, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia non solo lo scopo, ma anche soltanto l'effetto di distruggere o di compromettere "*il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*".

Inoltre, secondo l'appellante in riassunzione, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere non discriminatorio il rifiuto all'affissione, in quanto motivato esclusivamente sul contenuto formale del messaggio, considerato potenzialmente lesivo di qualsiasi religione, e non su contenuto del messaggio stesso.

Al contrario, sostiene la parte appellante, il manifesto non farebbe altro che propagandare una visione positiva dell'esistenza senza Dio, e ciò, sotto il profilo grafico, attraverso la tecnica pubblicitaria della elisione della lettera D., in modo da rendere il messaggio più efficace ed immediato. Il rifiuto di affissione del Comune di Verona costituirebbe, secondo l'appellante, violazione dell'art. 43, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, perché equivale a considerare inopportuna ed offensiva l'idea ateistica in sé, che è la ragione stessa di esistenza della associazione appellante e corrisponde al convincimento religioso dei suoi associati.

«***II. Errore di fatto***»

Inoltre, secondo la parte appellante, il primo giudice avrebbe pure errato nella valutazione in fatto, atteso che, come risulta dal parere della Giunta comunicato all'UAAR (doc. 6 fasc. ric. I grado), sia dal diniego del Dirigente (doc. 5 fasc. ric. I grado), l'Amministrazione ha considerato inopportuno ed anzi non diffondibile proprio il contenuto della comunicazione, e quindi l'ordinanza incorrerebbe in errore di fatto nel ritenere che la censura investa solo la "*veste formale e grafica*".

«***III. Violazione o falsa applicazione dell'art. 43 del d.lgs. n. 286 del 1998, degli artt. 19 e 21 Cost., e degli artt. 9 e 10 della CEDU, ratificata e resa esecutiva con la legge 5 agosto 1955, n. 848***»

In ogni caso, soggiunge la parte appellante, anche qualora il rifiuto fosse stato motivato solo dalla veste formale e grafica del manifesto, i principi costituzionali e convenzionali in materia di libertà di propaganda religiosa (art. 19 Cost.), di

manifestazione del pensiero con ogni mezzo di diffusione (art. 21, primo comma Cost.), di divieto di censura (art. 21, secondo comma, Cost.), di libertà di espressione "*senza che vi possa essere interferenza di pubbliche autorità*" (art. 10 CEDU), impediscono ad una Amministrazione pubblica quelle valutazioni di opportunità con le quali il Giudice di prime cure giustifica la condotta del Comune di Verona. In proposito, la parte appellante osserva che anche la pretesa di imporre determinate forme grafiche o formali in luogo di quelle – del tutto legittime e carenti di qualsivoglia profilo di lesività – scelte dall'appellante nell'esercizio di proprie libertà, sarebbe comunque discriminatoria, perché impedisce l'esercizio di libertà fondamentali in condizioni di parità e si traduce in atto di censura in totale carenza dei presupposti di legge.

«***IV. Sulla condanna alle spese e sul rigetto delle domande svolte in primo grado***»

Infine, la parte appellante censura l'ordinanza del Tribunale in relazione alla statuizione di condanna al pagamento delle spese di lite e al rigetto delle altre domande proposte dalla ricorrente ai sensi dell'art. 43 del d. lgs n. 286 del 1998 e dell'art. 28 del d.lgs. n.150 del 2011.

§ 5. — L'appello è fondato.

Va premesso che le domande della UAAR si fondano sulla richiesta di accertamento del carattere discriminatorio della delibera della Giunta Municipale del Comune di Verona del 29.8.2013, che ha respinto l'istanza presentata della UAAR di affissione di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali, «*Dio*», con la «*D*» a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere «*io*» in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli, «*10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c'è l'UAAR al loro fianco*». Il manifesto recava, altresì, in basso a destra, a caratteri ancora più piccoli e ristretti in un piccolo riquadro, il logo e la denominazione dell'associazione. L'istanza è stata respinta dalla Giunta Municipale del Comune di Verona: "*risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione*".

Il ricorso *ex* artt. 702 *bis* c.p.c. e 28 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 proposto dall'UAAR è stato respinto dal Tribunale di Roma con ordinanza depositata il 17 dicembre 2015; la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dall'UAAR con sentenza n. 1869/2018; la Corte di Cassazione con

l'ordinanza n. 7893/2020 ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma, rinviando il giudizio alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il giudice del rinvio debba attenersi ai seguenti principi di diritto:

"*ai sensi degli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale al Concordato tra Stato e Chiesa del 1984, dai quali si desume l'esistenza nell'ordinamento del "principio supremo di laicità" dello Stato, nonché ai sensi dell'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 9 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente*";

"*dal riconoscimento del diritto di "libertà di coscienza" anche agli atei o agnostici, discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost.*";

"il diritto di propaganda e di diffusione del proprio credo religioso non deve tradursi nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione delle modalità con le quali si esplica la propaganda o la diffusione, denegandole solo quando si traducano in un'aggressione o in una denigrazione della diversa fede da altri professata";

"«il principio della parità di trattamento», sancito dagli artt. 1 e 2 della Direttiva n. 78/2000 e dagli artt. 43 e 44 del d.lgs. n. 286 del 1998, impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata, che si verifica quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all'altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci della religione discriminata".

Ai sensi dell'art. 384 secondo comma c.p.c. il giudice del rinvio "*deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte*".

Ciò posto, ed avuto riguardo al quadro normativo e giurisprudenziale nazionale, comunitario ed internazionale richiamato dalla Suprema Corte nella motivazione della sentenza, per quanto attiene alla valutazione di merito demandata a questa Corte nei riportati principi di diritto, vanno in questa sede valutati:

1) il contenuto del manifesto censurato, al fine di verificarne la meritevolezza della tutela indicata quale espressione della libertà di coscienza;

2) se il contenuto del manifesto sia o meno rispettoso degli altri diritti egualmente tutelati e quindi non costituisca aggressione o vilipendio della fede da altri professata;

3) se il diniego opposto dal Comune di Verona costituisca violazione del principio di parità di trattamento, dovendo ricomprendersi nel concetto di discriminazione non solo la condotta presente, ma anche quella passata e futura, anche eventuale, diretta ad agevolare coloro che professano una determinata religione.

Quanto al primo aspetto, deve ritenersi che la scritta: «*Dio*», con la «*D*» a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere «*io*» in corsivo, e sotto la dicitura, «*10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati, c'è l'UAAR al loro fianco*», contiene un'affermazione, ossia che è possibile una esistenza positivamente vissuta senza Dio, affermazione rafforzata, sotto il profilo grafico, attraverso la tecnica pubblicitaria della elisione della lettera D. di Dio, ed un messaggio propagandistico a favore della UAAR a sostegno degli atei e agnostici razionalisti che si ritengano discriminati in ragione delle loro convinzioni.

La parte appellante ha sostenuto che il contenuto del messaggio, racchiuso in uno slogan di immediato impatto comunicativo, rappresenta il fulcro del pensiero ateo, ossia la negazione di Dio.

Reputa dunque la Corte che il contenuto in esame, meriti la tutela di cui all'art. 19 Cost. accordata alla "libertà di coscienza", in questo caso riferita alla "*professione di un credo religioso negativo*", secondo la definizione contenuta nella sentenza della Corte di Cassazione, e alla prospettazione in senso positivo dell'esistenza senza Dio; il messaggio contenuto nel manifesto merita altresì la tutela di cui all'art. 21 Cost., riguardante la libertà di manifestazione del pensiero.

Passando al secondo punto, ritiene la Corte che il messaggio riprodotto nei manifesti, quanto al contenuto e alla

forma espressiva, non risulti denigratorio della fede religiosa altrui.

Devono in proposito richiamarsi i limiti indicati nella sentenza della Corte di Cassazione alla libertà di manifestazione del pensiero, limiti consistenti nel rispetto degli altri diritti egualmente tutelati a livello della norma fondamentale, quali, con riferimento al caso in questione, alla libertà religiosa, sancita dal medesimo art. 19 Cost., di talché non possono essere tutelate quelle condotte che si risolvano in un pregiudizio per l'altrui sensibilità religiosa.

Tuttavia, ha osservato la Corte di Cassazione: "*siffatto limite non può essere ravvisato in qualsiasi contegno che, in qualche modo, si contrapponga al credo religioso professato da una parte, anche maggioritaria, dei cittadini, dovendo, per contro, tradursi - pena il totale svuotamento delle libertà fondamentali sancite dagli artt. 19 e 21 Cost. - in una offesa chiara, diretta e grave, come tale anch'essa costituzionalmente rilevante (artt. 2 e 19 Cost.), all'eguale diritto di questi ultimi - nel che si concreta la tutela penalistica del vilipendio - di professare liberamente la propria fede religiosa*".

Ciò premesso, deve ritenersi, con riguardo al contenuto del manifesto, che la professione di ateismo, la prospettazione in senso positivo di una vita senza Dio e la propaganda a favore della UAAR contro le discriminazioni, non comporti, nel complessivo significato del messaggio, alcuna forma di aggressione o di svilimento dell'altrui fede religiosa, essendo detto contenuto rivolto a contrapporre la concezione senza Dio della vita propria degli atei e agnostici razionalisti alla concezione religiosa "positiva" dell'esistenza, senza perciò stesso trasmodare in un attacco diretto contro la religione in generale o ad una fede in particolare.

Quanto alla forma, nel messaggio è dato risalto, nella dimensione dei caratteri, alla parola DIO con la D barrata da una crocetta, mentre il resto del messaggio è riprodotto sotto, in caratteri più piccoli.

Ebbene, il risalto attribuito alla parola DIO con la D barrata non è indicativo di un intento aggressivo o spregiativo nei confronti della fede religiosa dei credenti.

Ed invero, quello che è stato definito come "*escamotage*" lessicale che racchiude in sé l'essenza della convinzione che ispira l'UAAR, non può considerarsi offensiva nei confronti dei credenti solo perché ha ad oggetto la parola Dio. A ben vedere, infatti, detta espressione grafica equivale, sotto il profilo

semantico, alla parola ateo, in greco *átheos*, derivante da *theós* 'dio', preceduta dall'alfa privativa, ossia "senza Dio". E non risulta alla Corte che la parola ateo sia considerata di per sé offensiva della fede religiosa, solo perché racchiude in sé la negazione di Dio.

Passando ora alla valutazione della dedotta natura discriminatoria del diniego opposto dalla Amministrazione del Comune di Verona, va tenuto presente il principio di diritto formulato nella sentenza della Cassazione secondo il quale è integrata la discriminazione vietata, quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all'altro, sia per effetto di una condotta posta in essere direttamente dall'autorità o da privati, sia in conseguenza di un comportamento, in apparenza neutro, ma che abbia comunque una ricaduta negativa per i seguaci del credo discriminato.

È allora agevole rilevare, facendo la comparazione con il trattamento riservato alla manifestazione del credo cattolico - tenendo conto delle ragioni storiche, ordinamentali e giuridiche che legano lo Stato italiano alla Chiesa cattolica -, che il rispetto della libertà religiosa di cui all'art. 19 Cost. coniugato con il "*principio supremo della laicità*" richiamato nella sentenza della Cassazione, è assicurato in Italia senza alcuna censura allorché, attraverso i mezzi di comunicazione di massa sia pubblici che privati vengono veicolati i contenuti propri della religione cattolica, per come espressi dai ministri del culto e dal Sommo Pontefice, in occasione delle festività o di eventi che riguardino la generalità umana, laddove la dottrina cattolica ritenga di dover intervenire indicando le regole di condotta ispirate al proprio credo religioso.

Ed ancora, nessuna censura incontrano le manifestazioni del pensiero, anche attraverso volantini o manifesti, di movimenti ispirati alla religione cattolica su tematiche quali l'aborto e l'eutanasia, nelle quali l'ispirazione religiosa comporta la proposizione di modelli comportamentali antitetici a quelli proposti dai non credenti.

In questo quadro, il non aver consentito l'affissione di dieci manifesti contenenti la professione di ateismo, risulta evidentemente discriminatorio nei confronti degli atei e agnostici razionalisti dei quali l'UAAR si propone come ente esponenziale, perché significa precludere a tali categorie di persone il diritto di manifestare il proprio credo laico o agnostico, mentre ciò è consentito, ad esempio, a coloro che professano la fede cattolica.

In proposito, va rilevato che, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 286 del 1998 costituisce discriminazione "*ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica*".

Il diniego espresso dal Comune di Verona va, dunque, ritenuto un atto discriminatorio ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 286 del 1998 nei confronti della UAAR quale associazione rappresentativa degli atei e agnostici razionalisti. All'UAAR compete la tutela giudiziaria prevista dall'art. 44 dello stesso D.Lgs. ora art. 28 D.Lgs. n. 150 del 2011, il quale, dopo la regolazione del rito, prevede:

"5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice può condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando, anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito l'ente collettivo ricorrente.

...

7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale".

All'accertamento del carattere discriminatorio della condotta del Comune di Verona, consegue, dunque, l'ordine di cessare la condotta discriminatoria e, per l'effetto, va ordinata l'affissione dei dieci manifesti richiesta dall'UAAR in data 31 luglio 2013.

Altresì, in applicazione della norma citata, va ordinata la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, per una sola volta, sul Corriere della Sera, a spese del Comune di Verona.

Quanto al risarcimento del danno, va rilevato che la parte ricorrente ha richiesto esclusivamente il ristoro del danno non

patrimoniale, da ritenersi in questo caso sicuramente risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., essendo previsto espressamente dall'art. art. 28 D.Lgs. n. 150 del 2011 *la condanna al risarcimento del danno anche non patrimoniale*.

Il danno fa capo all'UAAR, in quanto rappresenta, da un lato, i singoli associati, e, dall'altro lato si propone quale associazione a tutela delle categorie indicate nella sigla, di talché il pregiudizio si identifica con la lesione del diritto di coloro che si riconoscono in tali valori, di professare il credo ateo e/o agnostico razionalista, del quale l'UAAR è portatore e garante.

Ne deriva, quanto alla liquidazione del danno, da operarsi necessariamente in via equitativa, che deve aversi riguardo, più che alla conseguenza lesiva della condotta discriminatoria, alla potenzialità lesiva della stessa.

Infine, quanto alla funzione del risarcimento richiesto, deve riconoscersi che, accanto a quella tradizionale compensativa/ristoratoria, va assicurata anche una funzione dissuasiva, al fine di conferire effettività alla tutela apprestata contro le discriminazioni, attraverso la liquidazione di una somma tale da prevenire future condotte discriminatorie.

Tale impostazione è recepita dalla giurisprudenza della Suprema Corte laddove, in materia di discriminazione tutelata con il procedimento *ex* art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, - sebbene con riferimento alla diversa violazione del d.lgs. n. 216 del 2003 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - ha affermato che il risarcimento del danno non patrimoniale riconosciuto a favore di un soggetto che abbia agito a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale "*si caratterizza per una funzione "dissuasiva", che esula dai cd. "danni punitivi", soprattutto se si consideri che la discriminazione collettiva rileva anche in assenza di un soggetto immediatamente identificabile*" Sez. Unite, Sentenza n. 20819 del 21/07/2021.

Sulla base dei suesposti criteri ed avuto riguardo alla gravità della condotta discriminatoria posta in essere del Comune di Verona, per aver negato all'UAAR ed alle persone atee e/o agnostiche razionalistiche che detta associazione rappresenta, di manifestare liberamente le proprie convinzioni, si stima equo liquidare a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale la somma di euro 50.000,00 già rivalutata all'attualità. Dalla presente sentenza sono dovuti interessi legali sino al saldo.

Per effetto della riforma dell'ordinanza del Tribunale vanno diversamente regolate le spese dell'intero giudizio. Esse

vanno poste a carico del Comune di Verona, rimasto soccombente, avuto riguardo al valore della causa, indeterminabile-complessità bassa, ai sensi del D.M. n. 55/2014 *ratione temporis* applicabile, valori medi, nella misura di:

-quanto al giudizio di primo grado: euro 7.254 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA;

-quanto al giudizio di appello: euro 9.515 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA;

- quanto al giudizio di Cassazione: euro 5.250 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA;

§ 6. — Le spese del presente giudizio di riassunzione, in applicazione dei medesimi criteri, vanno liquidate ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 9.991 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA.

PER QUESTI MOTIVI

definitivamente pronunciando sul giudizio di riassunzione, a seguito dell'ordinanza n. 7893/2020 della Corte di Cassazione, proposto da Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti – UAAR nei confronti di Comune di Verona, in persona del Sindaco rappresentante *pro tempore*, contro la l'ordinanza resa tra le parti dal Tribunale di Roma il 17 dicembre 2015, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. — accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata ordinanza del Tribunale di Roma:

- dichiara il carattere discriminatorio della condotta del Comune di Verona, consistente nel rifiutare l'affissione di dieci manifesti prodotti dalla UAAR recante la scritta "*Dio*" con la *D* a stampatello barrata da una crocetta e sotto: "*10 milioni di italiani vivono bene senza D. // E quando sono discriminati c'è l'UAAR al loro fianco*";

- ordina la cessazione della condotta discriminatoria e, per l'effetto, ordina l'affissione dei dieci manifesti richiesta dall'UAAR in data 31 luglio 2013;

- ordina la pubblicazione della presente sentenza, per estratto, per una sola volta, sul Corriere della Sera, a spese del Comune di Verona;

- condanna il Comune di Verona al risarcimento del danno in favore della UAAR che si liquida nella misura di euro 50.000,00 con interessi dalla presente sentenza al saldo;

- condanna il Comune di Verona al rimborso in favore della UAAR delle spese dei precedenti gradi di giudizio che si liquidano:

- quanto al giudizio di primo grado nella misura di euro 7.254 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA;

-quanto al giudizio di appello nella misura di euro 9.515 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA;

- quanto al giudizio di Cassazione nella misura di euro 5.250 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA;

2. — condanna il Comune di Verona al rimborso, in favore della UAAR, delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate in complessivi di euro 9.991 oltre a spese generali, C.U., IVA e CPA.

Così deciso in Roma il giorno 9 febbraio 2023.

Il presidente estensore